



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA
ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLE

n. 64

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 12 del 29-06-2012

INDICE

Art. 1 (<i>Oggetto e fonti normative</i>).....	pag. 2
Art. 2 (<i>Modalità di conseguimento dell'attestato</i>)	pag. 2
Art. 3 (<i>Tipologie di esame</i>).....	pag. 3
Art. 4 (<i>Requisiti per l'ammissione all'esame di Insegnante di Teoria</i>)	pag. 3
Art. 5 (<i>Requisiti per l'ammissione all'esame di Istruttore di Guida</i>)	pag. 3
Art. 6 (<i>Corsi di formazione iniziale</i>)	pag. 4
Art. 7 (<i>Commissione d'esame</i>)	pag. 5
Art. 8 (<i>Avviso pubblico</i>)	pag. 6
Art. 9 (<i>Domanda di ammissione agli Esami</i>)	pag. 6
Art.10 (<i>Prove d'esame per Insegnanti di Teoria</i>)	pag. 7
Art.11 (<i>Prove d'esame per Istruttoria di Guida</i>)	pag. 8
Art.12 (<i>Ripetizione delle prove d'Esame</i>)	pag. 9
Art.13 (<i>Rilascio dell'Attestato di Idoneità</i>)	pag. 9
Art.14 (<i>Esenzione dall'esame di istruttore: conversione di abilitazione di Istruttore di Guida da militare a civile</i>).....	pag. 9
Art.15 (<i>Trattamento informatico e attività similari</i>)	pag. 10
Art.16 (<i>Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami</i>)	pag. 10
Art.17 (<i>Norme transitorie</i>)	pag. 10
Art.18 (<i>Entrata in vigore</i>)	pag. 10

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Modello partecipazione esame.....	pag. 11
ALLEGATO 2: Modello richiesta attestato	pag 14
ALLEGATO 3: Diritti	pag. 15

REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ
DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE
DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

Art. 1

(Oggetto e fonti normative)

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - le modalità per l'ammissione e per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'abilitazioni di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida presso le Autoscuole,
 - gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione d'esame.

2. La normativa di riferimento è la seguente:
 - art. 105, comma 3, lettera c) del D.L.gvo 112 del 31/03/98 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
 - Accordo Stato-Regione-Enti Locali del 14/02/2002 *“Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, lettera c) del D.L.gvo 112 del 31/03/98”*;
 - art 123 del D.Lgs 30.04.1992, n.285 *“Nuovo Codice della Strada”* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - D.P.R. 16.12.1992, n.495 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”*;
 - D.M. 17.05.1995, n.317 *“Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole”* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - D.M. 26.01.2011, n.17, *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole”*.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle Norme generali vigenti ed alle specifiche Normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali future disposizioni normative da parte dell'Autorità centrale.

Art. 2

(Modalità di conseguimento dell'attestato)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida delle Autoscuole è attestata dal possesso del relativo certificato di idoneità, che si consegue previo superamento di appositi esami, i cui programmi e modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore sopra indicate e dal presente Regolamento.

Art. 3
(Tipologie di esame)

1. Si individuano le seguente tipologie d'esame:
 - a) Insegnante di Teoria di Autoscuola (*art. 3 del D.M 26 gennaio 2011, n. 17*);
 - b) Istruttore di Guida di Autoscuola:
 1. abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*art. 5, comma 1, lettera a) del D.M 26gennaio 2011, n. 17*);
 2. abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*art. 5, comma 1, lettera b) del D.M 26 gennaio 2011, n. 17*);
 3. abilitato ai soli fini dell'apertura di una autoscuola, ai sensi dell'art. 123, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. (*art. 5, comma 1, lettera e) del D.M 26gennaio 2011, n.17*).

Art. 4
(Requisiti per l'ammissione all'esame di Insegnante di Teoria)

1. Coloro che intendono sostenere l'Esame di Idoneità per il conseguimento dell'Abilitazione alla professione di Insegnante di Teoria di Autoscuola, deve avere i seguenti requisiti:
 - età non inferiore a diciotto anni;
 - essere in possesso del diploma di Istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - patente di guida della categoria B normale o speciale;
 - aver frequentato un corso di formazione iniziale per insegnanti di teoria ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
 - inoltre se cittadino extracomunitario essere in regola con le norme sul soggiorno.
2. I requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami.
3. Non possono sostenere l'esame coloro la cui patente di guida sia sospesa o ritirata.
4. L'Istruttore di Guida già abilitato che intende ottenere l'estensione all'abilitazione di insegnante, sostiene gli Esami per Insegnanti di Teoria, purchè in possesso dei Requisiti necessari previsti in questo stesso articolo. L'esame si svolgerà secondo quanto previsto dal successivo art. 10, con esclusione della prova con le due schede a quiz di quaranta domande ciascuna.

Art. 5
(Requisiti per l'ammissione all'esame di Istruttore di Guida)

1. Coloro che intendono sostenere l'Esame di Idoneità per il conseguimento delle Abilitazioni alla professione di Istruttore di Guida di Autoscuola, deve avere, i seguenti requisiti:
 - età non inferiore a ventuno anni;

- essere in possesso del diploma di Istruzione di secondo grado;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - patente di guida comprendente:
 - a) almeno le categorie A, B, C+E e D , ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. b) punto 1;
 - b) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. b) punto 2;
 - c) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. b) punto 3;
 - aver frequentato un corso di formazione iniziale per Istruttore di Guida ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
 - inoltre se cittadino extracomunitario essere in regola con le norme sul soggiorno.
2. I requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami.
 3. Non possono sostenere l'esame coloro la cui patente di guida sia sospesa o ritirata.
 4. Gli Insegnanti di Teoria già abilitati, che intendono ottenere una estensione della loro abilitazione, sostengono gli Esami per Istruttore di Autoscuola, solamente attraverso le prove pratiche, purchè in possesso delle specifiche patenti come indicate al comma 1 di questo articolo.
 5. L'Istruttore abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1, lettera b) del D. M. 17/2011), può integrare la propria abilitazione anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, purchè abbia frequentato la parte di programma pratico di formazione iniziale relativo alle lezioni di guida simulata su un motociclo. Svolgerà l'esame con l'espletamento della sola prova pratica volta a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A.

Art. 6

(Corsi di formazione iniziale)

1. I corsi di formazione iniziale prescritti per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità di Insegnante di Teoria e/o di Istruttore di Guida di Autoscuole, sono effettuati presso un soggetto accreditato dalla Regione territorialmente competente ovvero presso un'autoscuola che svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente o, infine, presso un Centro di Istruzione Automobilistica riconosciuto per la formazione integrale. Per formazione integrale si intende lo svolgimento dei corsi di teoria ovvero di istruzione alla guida, relativi al conseguimento di tutte le categorie di patenti, rispettivamente per la formazione di insegnanti e di istruttori.
2. Coloro che sono già titolari dell'abilitazione di Istruttore di Guida ed intendano conseguire l'abilitazione di Insegnante, effettuano lo stesso corso di formazione iniziale prescritto per gli Insegnanti.

3. Coloro che sono già titolari dell'abilitazione di Insegnante di Teoria ed intendano conseguire l'abilitazione di Istruttore, effettuano lo stesso corso di formazione iniziale prescritto per gli Istruttori, in ragione del tipo di abilitazione che si vuole conseguire.
4. Coloro che risultano essere già titolari dell'abilitazione di Istruttore di Guida non valida per l'istruzione al conseguimento delle patenti di categoria A ed intendano integrare tale abilitazione, effettuano il corso di formazione iniziale prescritto per gli istruttori limitatamente alle lezioni di guida simulata su motociclo.
5. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, da presentare in allegato all'istanza per l'ammissione all'esame di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida di Autoscuola.

Art. 7

(Commissione d'esame)

1. Con Decreto del Presidente della Provincia è istituita una apposita Commissione Provinciale per il riconoscimento dell'Idoneità degli Insegnanti e/o Istruttori di Autoscuola, che ha sede presso il Servizio Provinciale competente nel Settore dei Trasporti, ed è composta da:
 - il Dirigente del Servizio della Provincia competente in materia o suo delegato, che la presiede;
 - un Rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri, designato dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
 - n. 2 esperti nelle materie d'esame, individuati dal Dirigente del Settore o suo delegato;
 - un istruttore di guida, purchè in possesso di patente delle categorie A, B, C+E e D, con esperienza almeno quinquennale designato dalle associazioni della categoria del settore autoscuole più rappresentative a livello provinciale e che non siano componenti del corpo docente dei corsi di formazione per l'accesso all'esame.
2. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
3. La Commissione dura in carica 3 anni ed i relativi componenti possono essere rinominati. Gli stessi, continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione. In caso di sostituzione, la nomina del sostituto avrà durata tale da essere allineata alla scadenza della nomina degli altri componenti.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno.
5. Per la validità delle sedute di Esame è necessaria la partecipazione di tutti i Componenti della Commissione, operando quale collegio perfetto, pertanto, prima di dare avvio ai lavori, il Presidente o suo delegato verifica la regolarità della costituzione della Commissione.
6. Il decreto di nomina della Commissione attribuisce anche le funzioni di Segretario e Segretario supplente, individuati tra i dipendenti del Servizio Provinciale competente in materia di trasporti;
7. Il Presidente ed i Commissari della Commissione, presa visione dei nominativi dei candidati, rilasciano dichiarazione scritta circa la non sussistenza di legami o vincoli di parentela o di affinità, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

8. La Commissione:
- a) valuta la regolarità delle domande di partecipazione all'esame pervenute, accertandone i requisiti ed i titoli per l'ammissione all'Esame, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio Provinciale;
 - b) accerta l'idoneità dei candidati;
 - c) alla prima riunione definisce, per quanto non precisato dal D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, e dal presente Regolamento, eventuali modalità operative di svolgimento degli Esami.
9. Qualora dall'istruttoria si riscontri una carenza dei requisiti necessari per l'ammissione all'esame, la Commissione, tramite il Segretario, provvederà a comunicarlo all'interessato, tramite raccomandata a.r., indicando i motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.l.
10. Ai componenti della Commissione che ne abbiano diritto, spetta un gettone di presenza, il cui importo è determinato nell'atto di nomina, oltre al rimborso spese da quantificare secondo la disciplina vigente, salvo diverse future disposizioni normative.

Art. 8

(Avviso pubblico)

1. Il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione d'esame, fissa la sessione d'esame, stabilendo la data, l'orario e la sede di svolgimento delle prove d'esame.
2. La data e l'orario di svolgimento delle prove scritte devono essere rese note attraverso apposito Avviso Pubblico nel quale l'Ufficio competente indica anche le modalità ed i termini entro i quali presentare le domande per l'ammissione all'esame, nonché tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento degli esami che non possono essere desunti dal presente regolamento.
Nell'Avviso può eventualmente essere indicato un tetto massimo di domande da evadere nella relativa sessione d'esame.
3. All'avviso di cui al precedente comma viene allegato il modello di domanda di ammissione agli esami.
4. Dell'avviso verrà assicurata la massima diffusione possibile ed, in particolare, lo stesso verrà pubblicato nell'Albo del Servizio per giorni 15 (quindici), nonché sul sito Web della Provincia.
5. I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se non ricevono comunicazione di esclusione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si intendono automaticamente convocati nella data e nel luogo indicati nell'avviso pubblico.

Art. 9

(Domanda di ammissione agli Esami)

1. La Domanda di ammissione all'Esame di Idoneità per ottenere le Abilitazioni alla professione di Insegnante e/o Istruttore di Autoscuola, per come indicate all'art. 3 di questo stesso Regolamento, deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale, su modello di cui all'Allegato 1.
2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario che riceve la domanda

stessa, ovvero alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido Documento di riconoscimento del sottoscrittore.

3. Alla domanda, in competente bollo, deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento del contributo alle spese di istruttoria, di cui all' Allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 10

(Prove d'esame per Insegnanti di Teoria)

1. Per i Candidati all'Abilitazione di Insegnante di Teoria, l'Esame verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, e si articola in quattro prove, secondo lo sviluppo e le fasi indicate dall'art. 3, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, nello specifico:

PROVA A QUIZ: il candidato compila due schede d'esame di 40 (quaranta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due);

PROVA SCRITTA: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di 2 (due) ore fino a un massimo di 6 (sei) ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun tema non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sui tre temi, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

SIMULAZIONE DI UNA LEZIONE: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

2. Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove nella medesima sessione esame.
3. I Candidati all'Abilitazione di Insegnante di Teoria, già in possesso dell'Abilitazione di Istruttore, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'esame di insegnante, sostiene le prove ad esclusione della prova (due schede a quiz di quaranta domande ciascuna).
4. Per ogni specifica Abilitazione di Insegnante ed Istruttore di Autoscuola, l'esito positivo dell'Esame è annotato su uno specifico Attestato che comprova la conseguita Idoneità e che è rilasciato secondo quando indicato al successivo art. 13.

Art. 11

(Prove d'esame per Istruttori di Guida)

1. Per i Candidati all'Abilitazione di Istruttore di Autoscuola, l'Esame verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, e si articola in tre prove, secondo lo sviluppo e le fasi indicate dall'art. 8, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, nello specifico:

PROVA A QUIZ: il candidato compila due schede d'esame di 40 (quaranta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due);

PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

PROVA PRATICA:

1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere cilindrata non inferiore a 600 cm³ e dovrà essere condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e deve possedere almeno la patente di categoria A;
2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione di cui al conima 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto per la prova.

- 1.1 La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo non inferiore a 18 (diciotto) rispetto ad un punteggio massimo di 30 (trenta).
 - 1.2 I candidati alla prova di istruttore di cui all'art. 3, comma I lettera b1 del presente regolamento dovranno effettuare la prova pratica completa, come ai sopra indicati punti 1, 2 e 3.
 - 1.3 I candidati alla prova di istruttore di cui all'art. 3, comma 1 lettera b2 del presente regolamento dovranno effettuare la prova pratica limitatamente ai sopra indicati punti 2 e 3.
 - 1.4 I candidati alla prova di istruttore di cui all'art. 3, comma 1 lettera b3 del presente regolamento dovranno effettuare la prova a quiz e la prova orale, come sopra specificate.
2. Il candidato già in possesso dell'attestato di abilitazione di insegnante di autoscuola ed intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei necessari requisiti previsti, dovrà sostenere le prove d'esame per istruttore, ad eccezione della prova a quiz.
 3. Per i Candidati all'Abilitazione di Istruttore di Auto scuola, che estendono ed integrano, una propria Abilitazione di Istruttore già acquisita, con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, l'Esame consiste nello svolgimento della sola prova pratica di capacità di istruire alla guida di veicoli della categoria A.

4. Il candidato dovrà fornire i mezzi per l'espletamento delle prove pratiche, che dovranno essere forniti di doppi comandi e coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinati al candidato, ai componenti la Commissione, al Segretario o a terzi.

Art. 12

(Ripetizione delle prove d'Esame)

1. Qualora il Candidato non superi la prova d'Esame, potrà ripeterlo nella sessione successiva, o presentarsi ad una sessione d'Esame in altra Amministrazione provinciale, se le Normative di quella Amministrazione lo consentono.
2. Per la ripetizione dell'Esame, il Candidato dovrà presentare una nuova Domanda di ammissione all'Esame di Idoneità, con le modalità indicate dall'art. 9 di questo Regolamento.

Art. 13

(Rilascio dell'Attestato di Idoneità)

1. L'Attestato di Idoneità degli Insegnanti e Istruttori di Autoscuola viene rilasciato, sulla base delle risultanze del Verbale di Esame, dal Dirigente del competente Servizio in materia di Trasporti, su specifica richiesta dell'interessato, secondo il modello di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Il rilascio dell'Attestato avverrà previo assolvimento dell'imposta di bollo e previa verifica del versamento dei Diritti di segreteria.
3. Il Dirigente del competente Servizio in materia di Trasporti, provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), previo assolvimento da parte del richiedente dei soli Diritti di segreteria di cui alla tabella in Allegato 3 del presente Regolamento.
4. L'attestato di Idoneità rilasciato ai Candidati che hanno sostenuto l'Esame per Istruttori di guida è distinto in base al tipo di Abilitazione acquisita, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, e dell'art. 20 comma 3.b.), 3.c.), 3.d.), del presente Regolamento.

Art. 14

(Esenzione dall'esame di istruttore: Conversione di abilitazione di Istruttore di Guida da militare a civile)

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate, ai sensi dell'art. 13, conuna 3, lett. b), del D.Lgs. n. 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso con analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
2. Per il rilascio del certificato dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 alla data della presentazione della domanda: le patenti della categoria A e B, ovvero A e DE possono essere conseguite anche successivamente al congedo, fermo restando il suddetto limite annuale.

3. Nel caso in cui il titolare dell'abilitazione di istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, il certificato verrà rilasciato al compimento dell'età sopra indicata.

Art. 15

(Trattamento informatico e attività similari)

I titolari degli Attestati rilasciati in base al presente Regolamento saranno eventualmente inseriti in un apposito Elenco provinciale pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione e liberamente consultabile on-line.

Art. 16

(Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami)

E' fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre province marchigiane per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami.

Art. 17

(Norme transitorie)

In fase di prima applicazione del presente regolamento, in esito agli accordi raggiunti in sede di UPI con le altre Province marchigiane, sono ammessi a sostenere l'esame solo i residenti nella Regione Marche o iscritti all'A.I.R.E. dei Comuni marchigiani e coloro che, seppur non residenti nel territorio regionale, abbiano frequentato il corso di formazione iniziale propedeutico alla partecipazione all'esame, presso un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Marche.

Art 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del relativo provvedimento da parte del Consiglio provinciale.

Alla Commissione Provinciale d'esame per il conseguimento dell' idoneità di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola.

c/o

Servizio Autorizzazioni, Controlli Tecnici e Amministrativi Sistema Trasporti, Pianificazione e Bacini di Trasporto — Mobilità Territoriale
Piazza Simonetti, 36— 63100 Ascoli Piceno

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
e residente a.....Cap.....
in Via..... n.
Telefono.....e.mail:.....

CHIEDE

di essere ammesso, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285 e del D.M. 26/1/2011 n. 17 a partecipare alla sessione d'esame prevista per il giorno _____ per il conseguimento dell'abilitazione di:

(fare una x sulla casella della voce interessata)

- insegnante di teoria
 istruttore di guida* (2.2)

***Per l'abilitazione di istruttore occorre specificare una delle seguenti opzioni:**

- abilitazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a);
- abilitazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b);
- abilitazione ai sensi dell'art. 5, comma 2,

A tal fine DICHIARA¹

di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 445/2000):

- di essere cittadino/a italiano/a e residente in Italia;
 di essere cittadino/a di uno dei Paesi della Comunità Europea: _____ e stabilito in Italia;

(Oppure, se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea)

- di essere cittadino dello stato _____ non appartenente all'Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno rilasciato da _____ di _____ del _____ scadenza _____
- di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto procedimenti penali;
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure previste dall'art. 120, comma 1, del D.L.gvo 30.04.92, n. 285 e s.m.i.;
- di essere in possesso del titolo di studio di _____ conseguito presso l'Istituto _____ nell'anno scolastico _____ (1);
- di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida/insegnante di teoria conseguito presso _____, in data _____;
- di essere in possesso della patente di guida n. _____ categoria _____ rilasciata da _____ (2);
- di essere in possesso dell'abilitazione di insegnante di teoria/istruttore di guida. (Specificare quale idoneità si possiede: _____);
- di non essere in possesso dell'abilitazione di insegnante di teoria/istruttore di guida.
- di impegnarsi a comunicare per iscritto alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizi Autorizzazioni, Controlli Tecnici e Amministrativi Sistema Trasporti, Pianificazione Bacini di Trasporto - Mobilità Territoriale, qualunque successiva eventuale variazione delle informazioni come sopra fornite.

CHIEDO che ogni informazione relativa all'esame venga inviata al seguente indirizzo:

Nominativo _____

Via _____

CAP _____ Comune _____

esonero l'Amministrazione da ogni responsabilità connessa con il mancato recapito delle comunicazioni relative alla presente istanza.

ALLEGATI:

1. copia fronte/retro di valido documento di riconoscimento
2. copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
3. copia del titolo di studio, (se autocertificata è facoltativo);
4. fotocopia patente di guida (se autocertificata è facoltativo);
5. fotocopia attestato di frequenza al corso di formazione (se autocertificata è facoltativo);
6. fotocopia certificato di abilitazione di insegnante di teoria/istruttore di guida (se in possesso);
7. attestazione del versamento di €50,00 (per ogni tipologia di esame) sul c/c postale n. 13951637,

intestato a: Amministrazione Provinciale - Servizio Tesoreria - 63100 Ascoli Piceno, con causale: spese per istruttoria pratica.

¹ È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies L. 24 1/90. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.


**N.B. : Apporre una firma su ciascun foglio facente parte della domanda.
E' gradita, al fine di non aggravare il procedimento, la presentazione in allegato dei documenti come sopra dichiarati.**

....., lì.....

firma

NOTE:


- (1) Per gli insegnanti di teoria occorre il diploma d'istruzione di secondo grado a seguito di un corso di studi di cinque anni; per gli istruttori di guida occorre il diploma di istruzione di secondo grado.
- (2) **2.1** Per gli insegnanti di teoria è sufficiente il possesso della patente di categoria B normale o speciale;
2.2 Per gli istruttori di guida occorre distinguere:
 - a) per quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) il possesso della patente almeno di categoria A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali;
 - b) per quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) il possesso della patente almeno di categoria B, C+E e D;
 - c) per quelli di cui all'art. 5, comma 2, il possesso della patente almeno di categoria B speciale, C speciale e D speciale.



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art.13 del D.L.gvo 196/2003, "Tutela della Privacy")

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)



Il sottoscritto delega il/la Sig./ra _____ a tutte le formalità connesse alla domanda per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida/insegnante di teoria ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Firma dell'interessato_____

Bollo
euro
14.62

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
 Servizio Autorizzazioni, Controlli Tecnici e Amministrativi Sistema Trasporti, Pianificazione e
 Bacini di Trasporto - Mobilità Territoriale
 Piazza Simonetti, 36- 63100 Ascoli Piceno

Il /La sottoscritto/a.....
 nato/a a..... il
 residente a , in Via
 telefono n
 avendo sostenuto l'esame di idoneità per insegnante e/o istruttore presso la Provincia di
 in data.....

CHIEDE

il rilascio dell'attestato di idoneità di:

- insegnante di teoria
- istruttore di guida
- insegnante di teoria e istruttore di guida

Si allega:

1. marca da bollo di euro 14,62 per l'attestato;
2. copia fronte I retro di un valido documento di riconoscimento;
3. attestazione del versamento di euro 5,00 sul c/c postale n. 13951637, intestato a:
 Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Tesoreria.

..... ,li

firma

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 della D.L.gvo 196/2003, "Tutela della Privacy")

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Il sottoscritto delega il/la Sig./ra _____
 a svolgere tutte le formalità connesse alla domanda per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida/insegnante di teoria ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Firma dell'interessato_____

Allegato 3 - Diritti

Denominazione servizio	Diritti	Imposta bollo su atto finale
Domanda per sostenere l'esame di idoneità insegnanti e/o istruttori di autoscuola	Euro 50,00 per ciascuna tipologia	Euro 14,62
Domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori		Euro 14,62
Richiesta duplicato attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori	Euro 5,00	Esente ai sensi del D.M. - 20.08.92, art.4 Tab. A punto 2)
Attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori	Euro 5,00	Euro 14,62

Diritti dovuti alla Provincia a copertura delle spese inerenti l'espletamento delle pratiche (per modulari, stampati, fotocopie, sopralluoghi ecc...).

Gli importi dei diritti sopra elencati potrebbero subire variazione, convalidate da appositi atti.